



Città di Monte Sant'Angelo
Provincia di Foggia

ORDINANZA N. 3

Oggetto: Sosta regolamentata corso cittadino

IL CAPO SETTORE SICUREZZA ED ANNONA

•

PREMESSO CHE con ordinanza sindacale n. 81 del 22 dicembre 2007 è stata disciplinata la sosta

degli automezzi lungo il corso cittadino nel seguente modo:

In Via Reale Basilica: la sosta è così consentita:

Dalle ore 08,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 , nei giorni feriali

Dalle ore 08,00 alle ore 10,00 nei giorni festivi

per trenta minuti con esposizione del disco orario, restando invariati gli spazi riservati a determinate categorie

In Corso Vittorio Emanuele (angolo Via Verdi — Via Carbonara) la sosta è consentita:

Dalle ore 08,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 nei giorni feriali

Dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 nei giorni festivi

per trenta minuti con esposizione del disco orario, restando invariati gli spazi riservati a determinate categorie

In Corso Vitt. Emanuele (Angolo Via Carbonara- Via Fandetti) la sosta è consentita:

Dalle ore 08,00 alle ore 23,00 nei giorni feriali

Dalle ore 08,00 alla ore 10,00 nei giorni festivi

per trenta minuti con esposizione del disco orario, restando invariati gli spazi riservati a determinate categorie

DATO ATTO che la sosta, nel tratto stradale di Via R. Basilica — Vitt. Emanuele, angolo Via Carbonara, era stata disciplinata in funzione della istituenda zona a traffico limitato per il periodo natalizio;

RITENUTO pertanto dover uniformare la sosta regolamentata nel tratto stradale da Via R. Basilica.- Vitt. Emanuele, angolo Via Carbonara, al tratto di Via Vitt. Emanuele (Angolo Via Carbonara- Via Fandetti), permettendo la stessa per un periodo di trenta minuti con esposizione del disco orario

VISTO gli artt. 3, 5 comma tre, e l'art 7 comma 9 del Codice della Strada, approvato con D.lg. 30 Aprile 1992, n. 285, e del suo Regolamento d'esecuzione approvato con D.P.R. n. 595 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Visto l'ordinanza sindacale n. 81 del 22 dicembre 2007;

SENTITO in merito il parere del Responsabile di Servizio "Annona e Sicurezza".

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in base all'art. 50, del D.Lgs. 267/2000 contenente il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;



Città di Monte Sant'Angelo
Provincia di Foggia

ORDINA

1. In Via Reale Basilica: la sosta è così consentita:

Dalle ore 08,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali
Dalle ore 08,00 alle ore 10,00 nei giorni festivi per trenta minuti con esposizione del disco orario, restando invariati gli spazi riservati a determinate categorie

2. In Corso Vittorio Emanuele (angolo Via Verdi — Via Carbonara) la sosta è consentita:

Dalle ore 08,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali
Dalle ore 08,00 alle ore 10,00 nei giorni festivi
per trenta minuti con esposizione del disco orario, restando invariati gli spazi riservati a determinate categorie;

3. In Corso Vitt. Emanuele (Angolo Via Carbonara- Via Fandetti) la sosta è consentita così come disciplinata dall'ordinanza sindacale n. 81 del 22 dicembre 2007 e precisamente nel seguente modo:

Dalle ore 08,00 alle ore 23,00 nei giorni feriali
Dalle ore 08,00 alle ore 10,00 nei giorni festivi
per trenta minuti con esposizione del disco orario, restando invariato gli spazi riservati a determinate categorie

DEMANDA

Al competente Ufficio Tecnico Comunale per l'apposizione della relativa segnaletica, di preavviso e divieto

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza. Il Personale, preposto ai servizi di Polizia stradale, di cui all' art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.

AVVERTE ALTRESI'

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art.27, **30** del D.lg. *285/92* ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro, sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); ai sensi dell'articolo 3, **40** della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Puglia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Capo Settore Sicurezza ed Annona
Dott. Antonio Prezioso